

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4264 del 03/11/2016
Oggetto	D.LGS. 387/03 e s.m.i. - Modifica non sostanziale alla Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma - Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4370 del 03/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e s.m.i. sancisce all’art.12 comma 3 che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione;

la Legge Regionale N.26 del 23/12/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia” che aveva attribuito alla Provincia di Parma (art.3 comma 1 lettera b)) la competenza del rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna N. 51 del 26 Luglio 2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
- la DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

VISTE:

la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma con cui alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. è stata autorizzata alla realizzazione e la gestione dell'impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comune di Sorbolo (PR), località Coenzo;

la Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma che modifica in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007;

la nota dell'Amministrazione Provinciale di Parma prot.n.71880 del 15/11/2013 con cui si è preso atto delle modifiche richieste dalla Ditta con nota acquisita al protocollo provinciale prot.n.51681 del 25/07/2013.

l'istanza di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013, presentata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. ed acquisita al prot.n. PGPR/2016/12967 del 05/08/2016, ai fini dell'adeguamento al Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118 art. 1, Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di Carbonio organico Totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art. 281, comma 5, del D.Lgs. 152/06;

VISTO CHE :

il procedimento amministrativo è stato avviato da Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Parma in data 19/08/2016 prot.n.PGPR/2016/13647;

VISTE:

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/14786 del 08/09/2016 inoltrata a fronte di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n.PGPR/2016/13804 del 23/08/2016;

la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016 che modifica in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, con cui la Ditta Società Agricola Brusadino S.S. risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di energia tramite impianto a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali" svolta negli impianti siti in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Coenzo, Via Brusadino n°1, C.A.P. 43058, allegata al presente atto quale parte integrante;

DETERMINA

DI MODIFICARE in modo non sostanziale, la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013, limitatamente all'aggiornamento per modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente N. 808/2013 del 12/04/2013 con la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016 ;

DI PRESCRIVERE:

il rispetto di quanto richiamato in narrativa ed alla presente allegato;

DI MANTENERE

Invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013;

DI INFORMARE CHE

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N.241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 24357/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta - Modifica alla Determinazione del Dirigente N. 808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma - Ditta Società Agricola Brusadino S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4350 del 02/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:
 - Disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - All’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- l’art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 19 maggio 2016 n. 118;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la Determinazione del Dirigente N. 808/2013 del 12/04/2013, con cui la Ditta Società Agricola Brusadino S.S. risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di energia tramite impianto a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali" svolta negli impianti siti in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Coenzo, Via Brusadino n°1, C.A.P. 43058;
- che la Determinazione del Dirigente N. 808/2013 del 12/04/2013 sopra citata è allegata quale parte integrante alla Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma che modifica in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma con cui la Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. è stata autorizzata alla realizzazione e la gestione dell'impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comune di Sorbolo (PR), località Coenzo;

VISTE:

- l'istanza di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013, presentata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. ed acquisita al prot.n. PGPR/2016/12967 del 05/08/2016, ai fini dell'adeguamento al Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118 art. 1, Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di Carbonio organico Totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art. 281, comma 5, del D.Lgs. 152/06;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/14786 del 08/09/2016, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, inoltrata a fronte di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2016/13804 del 23/08/2016;

CONSIDERATO:

che Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati analitici relativi al periodo di marcia controllata degli impianti;

DETERMINA

DI MODIFICARE

la Determinazione del Dirigente N. 808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, nel seguente modo:

DI SUBORDINARE:

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/14786 del 08/09/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma.

DI INFORMARE CHE

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N.241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 24357/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Rif. Prot.16.13804 del 23/08/16
Sinadoc n. 24357/16

Inviata tramite posta interna

S.A.C. - Arpae Parma

Oggetto: DLgs 387/03 e s.m.i. - Richiesta di modifica non sostanziale Determinazione del Dirigente n. 1530 del 03/05/2007 e n. 811 del 12/04/2013 per l'adeguamento al Decreto 19 maggio 2016, n. 118 art. 1, Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di Carbonio Organico Totale degli impianti alimentati a biogas, i sensi dell'art. 281, comma 5, del DLgs 152/06.
Relazione tecnica.

In riferimento alla Vs. richiesta prot. Pg.Pr.16.13804 del 23/08/16 relativa all'istanza in oggetto avanzata dalla Società Agricola Brusadino S.S. sita in via Brusadino n. 1 – fraz. Coenzo – Comune di Sorbolo ai fini dell'adeguamento dei valori limite di emissione di Carbonio Organico Totale a fronte del Decreto 19 maggio 2016 n. 118,

considerato che nella propria richiesta la ditta ha precisato che “l'adeguamento delle emissioni dell'impianto alla Normativa di cui al Decreto in oggetto non comporterà nessuna variazione tecnica, strutturale né impiantistica”,

con la presente si trasmette relazione tecnica aggiornata relativamente alle emissioni in atmosfera.

MATRICE ARIA

Dall'impianto derivano emissioni in atmosfera convogliate ed emissioni di tipo diffuso odorigene e polverulente. Le emissioni in atmosfera convogliate che derivano dall'attività sono relative al gruppo di cogenerazione e alla torcia di emergenza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DA COGENERATORE

Il cogeneratore GE JENBACHER 320 di potenza pari a 990 kWe (pari a 2,888 MWt) rientra tra gli impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 1 della parte V del DLgs. 152/06 e s.m.i. definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

L'impianto di cogenerazione è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale 22/11/2010 n° 1796, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs. 152/2006 e s.m.i:

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

<i>Ossido di carbonio</i>	800	mg/Nm ³
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	500	mg/Nm ³
<i>Carbonio Organico Totale (COT)*</i>	100	mg/Nm ³
<i>Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (espressi come HCl)</i>	10	mg/Nm ³

* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016

I suddetti valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

Ai sensi della D.G.R. n. 1496/2011, fino all'adozione di ulteriori provvedimenti regionali per la fattispecie di impianti con potenza termica nominale compresa tra 250 KW e 3 MW, le emissioni provenienti dal cogeneratore devono essere adeguate entro il 31/12/2020 ai seguenti limiti:

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

<i>Polveri</i>	10	mg/Nm ³
<i>Carbonio Organico Totale (COT)*</i>	100	mg/Nm ³
<i>NOx e NH₃ ** (espressi come NO₂)</i>	450	mg/Nm ³
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	350	mg/Nm ³
<i>Monossido di carbonio</i>	500	mg/Nm ³
<i>Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)</i>	10	mg/Nm ³

- * escluso il metano
- ** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I suddetti valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

EMISSIONI IN ATMOSFERA TORCIA EMERGENZA

Le caratteristiche della torcia devono essere tali da garantire:

<i>Temperatura minima di combustione</i> ..600	°C
<i>Ossigeno libero minimo tq</i>3	%
<i>Tempo di contatto</i>≥ 0.2	secondi (a 800°C)

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorogene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime;
- stoccaggio del digestato solido;
- stoccaggio del digestato liquido;
- vasca di premiscelazione;
- transito mezzi.

Relativamente alla formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene, la ditta adotta i seguenti accorgimenti :

1. stoccaggi delle materie prime: copertura dei cumuli di materia prima con idoneo telo; viene lasciato scoperto solo il fronte di avanzamento;
2. stoccaggio della parte liquida e della parte solida del digestato: il digestato prodotto proviene da digestione primaria in due digestori a cui segue una digestione secondaria in digestore coperto; durante la digestione secondaria la fonte di odori viene abbattuta;
3. vasca di pretrattamento (premiscelazione): preso atto delle difficoltà tecniche per la copertura della vasca in parola, la ditta attua il seguente accorgimento: riduzione del ricircolo continuo dell'agitatore della vasca ad 1 ora/giorno e liquido in ingresso al di sotto del pelo libero;
4. transito mezzi: le emissioni polverose derivanti dal transito dei mezzi lungo il tratto di strada di accesso prossimo all'impianto, sono abbattute tramite la predisposizione

e l'utilizzo di alcuni getti di nebulizzazione dell'acqua da utilizzare nella stagione secca. La ditta ha inoltre modificato la viabilità interna dei mezzi al fine di ridurre eventuali problematiche dovute al passaggio dei mezzi pesanti.

La ditta aveva in previsione l'asfaltatura dell'area circostante le strutture tecniche dell'impianto di digestione e della zona lato est trincea stoccaggio materia prima, l'ultimazione dell'alberatura sul perimetro dell'impianto e la recinzione del lagone di stoccaggio del digestato liquido.

Alla luce di quanto sopra, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole a quanto in progetto condizionato alle seguenti prescrizioni:

1. ai sensi della DGR 1495/11 per la frazione palabile del digestato è obbligatoria la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali ed inoltre lo stoccaggio dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati. Tutte le materia prime stoccate in cumulo devono essere coperte con idonea telonatura. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto con tenore di sostanza secca inferiore al 60%, ad esclusione degli insilati, deve essere di breve durata (non oltre 72 ore) onde prevenire fenomeni di anaerobiosi;
2. ai sensi della DGR 1495/11, se non già ottemperato, la ditta deve attuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dal rilascio dell'atto di modifica dell'impianto. Il monitoraggio dev'essere condotto secondo la norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si devono effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Almeno due degli autocontrolli previsti dovranno essere effettuati durante l'utilizzo della sansa d'oliva vergine. Al termine del monitoraggio annuale la ditta dovrà trasmettere tali dati all'autorità competente;
3. il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del DLgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi;
4. le emissioni convogliate dovranno rispettare i limiti di emissione riportati nell'apposito capitolo;
5. dev'essere effettuato un controllo con frequenza almeno annuale delle emissioni del cogeneratore ed il Gestore dell'impianto dovrà mantenere la relativa documentazione a disposizione dell'Organo di controllo;
6. devono essere annotati almeno annualmente su apposito registro tenuto a disposizione delle Autorità di controllo le seguenti informazioni relative alle emissioni in atmosfera:
 - data, l'orario e risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento nel corso dei prelievi alle emissioni (le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni);
 - la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza;

7. per l'intero impianto devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;
8. devono essere rispettate le ulteriori pertinenti misure gestionali indicate ai punti 3.2 e 4 specificati nella D.G.R. 1495/2011 del 24/10/2011 "CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI BIOGAS";
9. dev'essere mantenuto apposito registro su cui annotare la data e l'orario di conferimento delle biomasse, i quantitativi annuali di biomassa alimentata al digestore, la quantità annuale di biogas prodotto e di energia elettrica prodotta, gli interventi relativi al controllo della funzionalità dell'impianto (ad es: verifica tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo);
10. gli impianti di trattamento /raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli organi di controllo;
11. la tampa interrata per il contenimento dei liquami domestici dev'essere a doppia parete;
12. lo smaltimento dei reflui deve avvenire secondo quanto previsto dalle normative in materia di rifiuti;
13. presso l'azienda dev'essere mantenuta tutta la prevista documentazione relativa all'utilizzo agronomico del digestato;
14. i rifiuti devono essere stoccati in modo da evitare pregiudizio all'ambiente e gestiti in conformità alla parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
15. lo spandimento del digestato liquido e solido dovrà avvenire sui terreni in uso all'azienda agricola finalizzati alla coltivazione del mais utilizzato come materia prima per la digestione anaerobica, come indicato nella documentazione in possesso del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.